

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 34

Adunanza 24 luglio 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LUSERNETTA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. – (D.C.C. n. 21 DEL 31/05/2012) - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 643 – 29905/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UGO PERONE, IDA VANA e ANTONIO MARCO D'ACRI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Lusernetta:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-26093 del 14/06/1983 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate con D.G.R. n. 54-31995 del 31/01/1994 e n. 14-11160 del 01/12/2003;
- ≡ ha approvato, con deliberazione C.C. n. 9 del 29/03/2007, una Variante Parziale al P.R.G.I. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 29/11/2011, il Progetto Preliminare di una successiva Variante Parziale al P.R.G.I. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla quale la Provincia con deliberazione della G.P. n. 289-12318 2012 del 10/04/2012 ha espresso parere di incompatibilità rispetto al PTC2. L'Amministrazione Comunale ha provveduto a revocare tale Variante urbanistica, mediante deliberazione C.C. n. 20 del 31/05/2012;

- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 31/05/2012 il Progetto Preliminare di una successiva Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. che ha trasmesso alla Provincia, in data 14/06/2012 (pervenuta in data 20.06.2012) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

(Prat. n. 052/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 552 abitanti nel 1971, 540 abitanti nel 1981, 497 abitanti nel 1991, 494 abitanti nel 2001 e 531 nel 2010, dati che evidenziano un andamento demografico in leggera crescita nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 704 ettari dei quali 140 di collina e i rimanenti 564 di montagna (pari a circa l'80 % del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 17 ettari con pendenze inferiori al 5%, 234 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 20% e 453 ettari con pendenze superiori al 20%; per quanto attiene l'agricoltura e foreste si evidenzia una superficie di 518 ettari ricoperti da "Aree boscate" (pari a circa il 74% del territorio comunale) con parte del territorio comunale interessato dalla "Zona D.O.C. del Pinerolese";
- ⇒ è compreso nell'Ambito 17 di approfondimento sovracomunale "Val Pellice", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra gli Ambiti di diffusione urbana;
- ⇒ sistema produttivo: non sono presenti Ambiti di valorizzazione produttivi;
- ⇒ appartiene alla Comunità Montana della "Val Pellice" con altri otto comuni (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Rorà, Torre Pellice e Villar Pellice);
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 48 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi Enti ed organizzazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 156;
 - ⇒ è interessato dal progetto di Viabilità n. 31 "Strada delle Cave, Variante alla Sp.156", dall'innesto con la var. di Bibiana a Lusernetta e dal progetto n. 32 "Collegamento Sp.161 - strada delle Cave - Variante sud alla sp.161", in fase di studio, da Lusernetta alla sp.161 a ovest di Torre Pellice;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Pellice il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Comba Traversero, Lucerna, Rio Serbia e Rio Serrabio;
 - è interessato da alcuni fenomeni di dissesti areali, a pericolosità elevata;
- ⇒ è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in "classe 2" dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;

⇒ tutela ambientale:

- una porzione di territorio comunale risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004 - “*Parco della Val Pellice*”;
- l’intero territorio comunale ricade nelle “*Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale proposte – APProv001p*” individuate dal PTC2;
- si rileva la presenza di “*corridoi di connessione ecologica (corridors)*” e, marginalmente, la presenza della “*fascia perifluviale*” del Torrente Pellice, di cui all’art. 47 del PTC2;

⇒ pianificazione territoriale sovracomunale:

- fa parte di un ambito di approfondimento per il quale la Regione Piemonte si è riservata la competenza di dettare una specifica disciplina con apposito piano territoriale; ciò ai sensi dell’art. 39, comma 4, lettera b) del Piano Territoriale Regionale;

constatato che il Comune di Lusernetta ha adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 29/11/2011 una Variante Parziale inerente la zona omogenea “C4” e nuova zona “F4”, ottenendo in data 10/04/2012 prot. n. 289-12318 2012 parere di incompatibilità dalla Giunta Provinciale. L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di revocare la citata D.C.C. 28 del 29/11/2011 e di “*procedere ad una nuova progettazione dell’area in oggetto al fine di recepire le osservazioni formulate dalla Provincia di Torino*” adottando con D.C.C. n. 21 del 31/05/2012 una successiva Variante Parziale, inviata in Provincia per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma dell’art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 31/05/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

1. la previsione di nuova area attrezzata “*F4 - Area con destinazione d’uso di progetto ed attrezzature di interesse generale e vario*”, contigua al tratto di Strada Provinciale SP 156 “*Variante delle Cave*”, con ingresso e uscita destrorsi – unicamente per una porzione dell’area, alcune modifiche all’uso dei suoli risultano incompatibili con la “*Prescrizione che esige attuazione*” contenuta nell’art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2 in quanto carenti di previsione di compensazione ed invarianza idraulica, da eseguirsi nella forma individuata dalla “*Prescrizione immediatamente vincolante e cogente*” contenuta nell’art. 26 comma 5 delle N.d.A. del PTC2;
2. la eliminazione della rotatoria prevista sulla Strada Provinciale in prossimità dell’area a Servizi della zona “*DI – Area con destinazione d’uso di progetto Industriale*”;
3. la eliminazione del tratto di strada di collegamento tra la rotatoria e la zona “*C6 – Completamento con obbligo di estensione dello strumento urbanistico esecutivo all’intera area*”;
4. la ridefinizione dell’organizzazione dei lotti fondiari della zona omogenea
5. “*C4 – completamento, regime convenzionato art. 49 LR 56/77 e s.m.i.*”, senza apprezzabili variazioni della capacità edificatoria complessiva;
6. una diversa localizzazione delle aree per Servizi residenziali (parco, gioco, sport e parcheggi pubblici), nuovamente distribuite in relazione alle caratteristiche del nuovo impianto urbanistico;
7. la esclusione dal nuovo perimetro della superficie territoriale della zona “*C4 – completamento, regime convenzionato art. 49 LR 56/77 e s.m.i.*” di un lotto fondiario già edificato e la sua annessione alla zona omogenea residenziale di completamento “*C1a - Completamento*”;

8. una diversa localizzazione delle aree per Servizi industriali pertinenti alla zona omogenea “*D1 – Area con destinazione d’uso di progetto Industriale*” distribuite in relazione all’inserimento di un nuovo tratto di viabilità comunale ed alla diversa estensione della superficie coperta del fabbricato industriale;
9. la localizzazione (per dichiarate necessità) di un’area ad verde privato con annessione al tessuto residenziale consolidato della zona omogenea “*C1a – Completamento*” e confinante con l’area attrezzata a Servizi;

L’atto amministrativo di adozione non riporta le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 “*Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica*”; la documentazione è inoltre carente della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4 ai sensi della quale “*Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica*”;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/08/2012;

consultato il Servizio Programmazione Viabilità in data 03/07/2012

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/07/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Lusernetta, adottato con deliberazione del C.C. n. 21 del 31/05/2012 ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, presenta alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2 e precisamente:

- l'area "F4 - Area con destinazione d'uso di progetto ed attrezzature di interesse generale e vario" risulta parzialmente compresa in ambiti individuati quali "boscati" dal PTC2 e relativamente a tale porzione, non essendo diversamente disposto o specificato dalla norma d'area, alcune modifiche all'uso dei suoli risultano incompatibili con la "Prescrizione che esige attuazione" contenuta nell'art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2 in quanto carenti di previsione di compensazione ed invarianza idraulica, da eseguirsi nella forma individuata dalla "Prescrizione immediatamente vincolante e cogente" contenuta nell'art. 26 comma 5 delle N.d.A. del PTC2.

2. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilita' con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale.*";

3. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;

4. di trasmettere al Comune di Lusernetta la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta